

**Contratto di assicurazione
per ciclomotori e motocicli
systema auto**

SYSTEMA Auto

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;**
- b) Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Via Senigallia n. 18/2 - 20161 Milano - www.systemassicurazioni.it

Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/2 - 20161 Milano
www.systemassicurazioni.it

**NOTA INFORMATIVA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI - edizione dicembre 2010
PRODOTTO SYSTEMA AUTO****CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del
Regolamento ISVAP n. 35/2010)**

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP”.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ricordiamo che accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla *Tariffa* e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

SYSTEMA COMPAGNIA ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è una società del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 030) – direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 - Via Senigallia 18/2; tel. (+39) 02 64021.

Sito Internet: www.systemassicurazioni.it

E-mail: info@systemassicurazioni.it

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 1/6/1988 pubblicato sulla G.U. n.134 del 9/6/1988; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP al n. 1.00072.

SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. è sottoposta a controllo da parte dell'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede a Roma in via del Quirinale 21 – C.A.P. 00187

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 16.666.104 con capitale sociale pari ad € 5.164.600 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 11.501.504
L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 476%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società www.systemassicurazioni.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni e' tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

BANCA

La *Banca* che svolge attività di intermediazione assicurativa dietro incarico della *Società*, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall' incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all' esecuzione dei contratti stipulati.

CALL CENTER

La struttura organizzativa usata dalla *Società* per fornire il servizio di informazioni e di gestione dei *Sinistri* ai Clienti.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CERTIFICATO DELLO STATO GIURIDICO ATTUALE

Documento contenente tutte le informazioni relative allo stato giuridico attuale del veicolo e che si ottiene mediante consultazione diretta del Pubblico Registro Automobilistico.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore.

ESTRATTO CRONOLOGICO GENERALE INTEGRATO

Documento rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico attestante la “storia “ di un veicolo, che riporta l'indicazione in ordine cronologico di tutti i dati giuridici annotati dalla prima iscrizione al PRA e dal quale si evidenziano i principali elementi tecnici e la posizione tributaria del veicolo stesso.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei premi o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto. E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

NORME TARIFFARIE

Le norme della *Società*, rese pubbliche unitamente alla *Tariffa*, che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa* stessa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

Il documento sottoscritto dal *Contraente* contenente il certificato, il contrassegno e la carta verde e attestante le coperture assicurative acquistate per le quali la *Società* presta la garanzia assicurativa .

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROPOSTA

Il documento riportante gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, sottoscritto dal *Contraente* e rilasciato alla *Società* per la stipulazione del contratto.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITA' PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA'

SYSTEMA Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2, 20161 Milano, che presta le garanzie stabilite nel contratto.

STATO DI NECESSITÀ

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sè, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

TARIFFA

La Tariffa della *Società*, in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

Informativa ai sensi dell'art. 8 del REGOLAMENTO ISVAP n° 34 / 2010

LEGGE APPLICABILE

Il contratto sarà concluso con SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.

Si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal contratto e riguardanti un consumatore è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza del convenuto o la sede legale dello stesso.

LINGUA APPLICABILE

Le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari verranno comunicate in lingua italiana.

Analogamente SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. propone, per la durata del contratto, la lingua italiana per le comunicazioni che dovessero intercorrere con il Contraente

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO E DEL CONTROLLO DEL CALL CENTER

Il Contraente in caso di necessità, telefonando al numero 02-64021 può chiedere di essere messo in contatto con la sig.ra Patrizia Ciavarelli nella sua qualità di responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal Call Center di SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

SCelta DELLA MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Si ricorda che il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti :

- a) la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione
- b) il contratto per la sua sottoscrizione
- c) durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Contraente dovrà pertanto effettuare questa scelta e potrà sempre modificarla previa comunicazione a SYSTEMA.

Al di là della scelta effettuata il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su carta.

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di SYSTEMA ASSICURAZIONI è collocato tramite internet

Ogni interessato può consultare il sito internet www.systemassicurazioni.it

e fornire le informazioni ed i dati richiesti. SYSTEMA invierà per posta, per fax o via e-mail una Proposta.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONTRAENTE

Le informazioni sul premio da pagare, comprensive di tutte le voci che lo compongono, sono contenute nella Proposta.

*Se il Contraente vuole accettare la Proposta, **deve**:*

- **corrispondere il premio con le modalità che saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta o comunque disponibili nella sezione area documentale del sito internet;**
- **inviare a SYSTEMA i documenti necessari come previsti nella lettera di accompagnamento della Proposta.**

Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella Proposta, deve segnalarle a SYSTEMA o con e-mail a info@systemaassicurazioni.it o con fax al n. 02/64023158 prima di effettuare il pagamento. A seguito di tale segnalazione, SYSTEMA invierà al Contraente una nuova Proposta .

Il Contraente può aderirvi pagando il premio richiesto oppure rifiutarla. In quest'ultimo caso può chiedere a SYSTEMA il rimborso del premio eventualmente pagato.

SOTTOSCRIZIONE E RITRASMISSIONE DEL CONTRATTO

SYSTEMA richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto firmato dal Contraente. A tale scopo quest'ultimo potrà scegliere di utilizzare il supporto cartaceo o altro supporto durevole

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

*SYSTEMA invierà al Contraente la polizza, il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni di legge e la Carta verde; **prima di firmare il contratto, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di Polizza:***

- a) *Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, **deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto;** in questo caso SYSTEMA invia al Contraente una nuova Proposta con eventuale conguaglio del premio e quindi procede alla sostituzione del contratto.*

Il Contraente deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare a SYSTEMA con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, **restituendo gli originali della polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso** e SYSTEMA, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria alla restituzione del premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.

Nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in mancanza di pagamento dell'integrazione del premio o di recesso dal contratto, in caso di sinistro SYSTEMA eserciterà il diritto di rivalsa previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.

- b) **Se il Contraente non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto** deve restituire a SYSTEMA l'originale della scheda di polizza di sua spettanza, completato con tutte le firme richieste.

DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)

*Il Contraente può recedere dall' assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza della polizza **dandone comunicazione con raccomandata A.R. a SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A., Via Senigallia 18/2, Milano – C.A.P. 20161, con la quale inoltre deve restituire in originale la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.***

SYSTEMA entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al Contraente il premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria e il premio netto pagato e non usufruito per le altre garanzie eventualmente prestate dal contratto.

SYSTEMA a seguito della risoluzione del contratto rilascia l'appendice per diritto di recesso.

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile obbligatoria, il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un sinistro entro il predetto termine di 14 giorni dalla decorrenza del contratto.

3. Coperture assicurative offerte

La copertura offerta assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati.

L'Impresa propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bonus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* per i quali l'Assicurato ha la *Responsabilità principale* nei *Periodi di osservazione*, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale H.

Si può scegliere di pattuire l'applicazione di una *Franchigia*, con riduzione del *Premio*. In tale ipotesi si dovrà rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*, come riportato al punto 14 della stessa Condizione Speciale H (Bonus/Malus con *Franchigia*).

AVVERTENZA

Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesimo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del ciclomotore/motociclo a gare o competizioni sportive (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

AVVERTENZA

Esclusioni , condizioni di sospensione e rivalsa

Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell'articolo 144 del Codice l'Impresa potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.

Alcune esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di un sovrappremio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 10 "Sospensione in corso di contratto", cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.

AVVERTENZA

Ricordiamo che qualora sia pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa punto 14 della Condizione Speciale H) (Bonus/Malus con Franchigia), si deve rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 258, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l'intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest'ultimo importo.

Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Il contratto può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.

AVVERTENZA

Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, sempreché il Contraente o l'Impresa non procedano alla disdetta, da inviare con raccomandata o fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale (articolo 14 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell'annualità.

Per quanto concerne il Premio, vale invece quanto è previsto dall'articolo 7 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso di stipulazione di contratto SENZA IL TACITO RINNOVO, la garanzia cesserà alla scadenza contrattuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.

3.1 Estensioni della copertura

Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dai rispettivi articoli delle Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa estende gratuitamente la copertura al rischio della responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo per fatto dei figli minori (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dal punto 4 dell'articolo 1, "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Si ricorda che la garanzia non copre:

- . i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- . i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti :
 - a) il *Proprietario* del veicolo, l'*usufruttuario*, l'*acquirente con patto di riservato dominio* ed il *Locatario* nel caso di veicolo concesso in *Leasing*;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 129 del Codice.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

In particolare, le dichiarazioni false o le reticenze sulle circostanze del rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4 "Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze mediante accredito su conto corrente della *Società*, effettuato dalla *Banca* a seguito di autorizzazione del *Contraente* all'addebito sul suo conto corrente o rapporto continuativo aperto presso la *Banca* stessa. (articolo 5 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione). L'importo del *Premio* è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'intermediario. La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale.

AVVERTENZA

Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva dell'autovettura) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 9 "Trasferimento della proprietà del veicolo", 15 "Furto, Rapina e Appropriazione indebita del veicolo", e 16 "Distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

7. Informativa in corso di contratto

L'Impresa si impegna a trasmettere al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'*Attestazione*, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito

L'*Attestazione*, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del rischio da assicurare e quindi per stabilire un *Premio* corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 17 "*Attestazione dello stato di Rischio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per queste ragioni si fa presente che:

- ❖ se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa *Attestazione* in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- ❖ l'Impresa invia l'*Attestazione* al *Contraente* almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale H -, sull'*Attestazione* rilasciata dall'Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

AVVERTENZA

Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. di ciascuna Compagnia.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità progressa.

Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:

- In caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura (acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto ➔ classe di merito 14.

- Nel caso di *Rischi* già presenti nel portafoglio dell'Impresa o di rischi provenienti da formule tariffarie diverse dal Bonus Malus la classe di merito CU viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale*

ANNI SENZA <i>SINISTRI</i>	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- N.B.: ➔ non sono considerati anni senza *Sinistri* quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
 ➔ non si considera l'anno in corso.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale* provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) ➔ per ogni *Sinistro* viene applicata una maggiorazione di due classi.

Nel caso in cui venga assicurato un ciclomotore/motociclo di prima immatricolazione o questo sia assicurato per la prima volta dopo una voltura o l'acquisto per i ciclomotori, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU e della classe di merito dell'Impresa risultante dall'*Attestazione* relativa ad altro veicolo della stessa tipologia intestato allo stesso *Proprietario* o a un suo *Famigliare convivente*, per i clienti che consegnano l'*Attestazione* dell'Impresa; si può usufruire della sola classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* relativa ad altro veicolo della stessa tipologia intestato allo stesso *Proprietario* o a un suo *Famigliare convivente* nel caso di clienti che consegnano un' *Attestazione* di altra Impresa.

Per la determinazione della classe interna si fa riferimento alle indicazioni riportate dalle *Norme Tariffarie*.

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DELL'IMPRESA

La classe di merito di assegnazione viene stabilita nell'ambito delle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso i Punti di Vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet dell'Impresa (www.systemassicurazioni.it). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.

La Condizione Speciale H – Bonus/Malus “*Veicoli Leggeri*” delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che, per ciclomotori e motocicli, la classe di merito di assegnazione e' la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione od una voltura/l'acquisto per i ciclomotori (punto 2.1) (***invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006***).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale H dal punto 2 al punto 9.

INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L'Impresa prevede nella Condizione Speciale H il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il *Proprietario* (il *Locatario* nel caso di contratto di *Leasing*) - in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo;
- furto del veicolo.

Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso e' possibile anche per un veicolo di proprietà di un *Famigliare convivente* del *Proprietario* (o del *Locatario*, nel caso dei contratti di *Leasing*) del veicolo sostituito.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

9. Recesso

Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 172 del *Codice*, in caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, il *Contraente* può recedere dall'assicurazione con comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano oppure tramite fax, alla sede dell'Impresa o all'intermediario, entro il giorno di scadenza del contratto.

In presenza di un aumento tariffario inferiore al tasso programmato di inflazione, il *Contraente* può invece rifiutare il premio proposto solamente inviando disdetta ai sensi dell'articolo 14 "*Rinnovo del contratto*" almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto. In entrambi i casi non viene applicato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile (articolo 7 "*Adeguamento del Premio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul *Premio* imponibile l'aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in *Polizza*.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
--

12. Procedura per il risarcimento del danno

Ai sensi dell'articolo 143 del *Codice* in caso di *Sinistro* il *Contraente* ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa *Denuncia* alla Sede dell'Impresa al Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto.

A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (*Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro*) fornito dall'Impresa. **Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 12 "Modalità per la denuncia dei sinistri - Richiesta di risarcimento dei danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice".**

AVVERTENZA:

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni lavorativi da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 12 "Modalità per la denuncia dei sinistri - Richiesta di risarcimento dei danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice", pena la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Per quanto concerne:

- la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del *Codice* e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006,
- il risarcimento del danno subito dal *Terzo* trasportato, si rinvia all'articolo 141 del *Codice*,
- le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del *Codice*.

A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l'Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.

Con riferimento alla **procedura di risarcimento diretto**, in caso di richiesta danni completa, l'Impresa deve procedere all'offerta – eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula- ovvero deve comunicare all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di *Denuncia* del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di *Denuncia* del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
- nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di *Denuncia* del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di *Sinistri* mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Ricordiamo che sul sito internet dell'Impresa e' possibile trovare l'indicazione del centro di liquidazione *Sinistri* territorialmente competente.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 125 del Codice.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro*.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro Informazioni ISVAP, all' indirizzo:

ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

FAX: 06. 42133730

e-mail: centroinformazioni@isvap.it

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *Sinistro* ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del *Sinistro*, nazionalità, Impresa di assicurazione del veicolo responsabile del *Sinistro*, se nota).

N.B.:Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro* oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del *Sinistro* se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell'ISVAP e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei *Sinistri* non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla *Consap* che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di *Sinistro* avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di *Sinistro* causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la *Consap*.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro

Si ricorda che, al fine di evitare l'applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del *Premio*, si può decidere di rimborsare alla **Consap (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto) o all'Impresa (per gli altri Sinistri)** l'importo di uno o più *Sinistri* liquidati integralmente nel *Periodo di osservazione* immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata **entro sei mesi dalla scadenza contrattuale** (articolo 10 Condizione Speciale H "Facoltà del *Contraente* di rimborsare i *Sinistri* liquidati).

15. Accesso agli atti dell'Impresa

Ricordiamo che i *Contraenti* e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 146 del *Codice* e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.

Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'Impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'Impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del *Sinistro*, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'Impresa Gestionaria, di cui al punto 12.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo:

Società: FONDIARIA-SAI S.p.A.

Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione Servizio Clienti

Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 Firenze

Fax: (+39) 055-4792044

E-mail: reclami@milass.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm (chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale



.....

SYSTEMA Auto

Libretto di Polizza Ciclomotori e Motocicli

Edizione 12/2010

Responsabilità Civile

SYSTEMA Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale 20161 Milano - Via Senigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.64023158
www.systemassicurazioni.it

Capitale sociale € 5.164.600,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08543850153 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei Rami Danni con D.M. del 1/6/1988 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00072 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



SYSTEMA -

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI

EDIZIONE 1° DICEMBRE 2010

**(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005-
"Nuovo Codice delle Assicurazioni Private")**

DEFINIZIONI

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

BANCA

La *Banca* che svolge attività di intermediazione assicurativa dietro incarico della *Società*, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati.

CALL CENTER

La struttura organizzativa usata dalla *Società* per fornire il servizio di informazioni e di gestione dei *Sinistri* ai Clienti.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CERTIFICATO DELLO STATO GIURIDICO ATTUALE

Documento contenente tutte le informazioni relative allo stato giuridico attuale del veicolo e che si ottiene mediante consultazione diretta del Pubblico Registro Automobilistico.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore.

ESTRATTO CRONOLOGICO GENERALE INTEGRATO

Documento rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico attestante la "storia" di un veicolo, che riporta l'indicazione in ordine cronologico di tutti i dati giuridici annotati dalla prima iscrizione al PRA e dal quale si evidenziano i principali elementi tecnici e la posizione tributaria del veicolo stesso.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei premi o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.
È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

NORME TARIFFARIE

Le norme della *Società*, rese pubbliche unitamente alla *Tariffa*, che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa* stessa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

Il documento sottoscritto dal *Contraente* contenente il certificato, il contrassegno e la carta verde e attestante le coperture assicurative acquistate per le quali la *Società* presta la garanzia assicurativa .

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROPOSTA

Il documento riportante gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, sottoscritto dal *Contraente* e rilasciato alla *Società* per la stipulazione del contratto.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

SYSTEMA Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2, 20161 Milano, che presta le garanzie stabilite nel contratto.

**STATO DI NECESSITÀ**

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

TARIFFA

La Tariffa della *Società*, in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del *veicolo* descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato
3. la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi dell'articolo 2048 1° comma del Codice Civile, dalla circolazione del veicolo contro la sua volontà per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* da fatto illecito commesso da:
 - figli minori non emancipati
 - persone soggette a tutela dell'*Assicurato* stesso e con lui conviventi.

Tali danni sono risarciti fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di euro 775.000 per Sinistro.

4. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. **PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO:** la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario del veicolo* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;**
7. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del *Proprietario* e del committente per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.**

La *Società* inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate in *Polizza*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2,, 6 e 7, i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, di cui all'art. 124 del *Codice* alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- ❖ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ❖ nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ❖ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, dal *Locatario*), da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- ❖ per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ❖ in caso di dolo del conducente;

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del *Codice*, la *Società* eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi :

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- se il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente nella Proposta e recepiti nella Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché in base ai dati contenuti nell' Attestazione e nella tabella della sinistrosità pregressa riportata nell' Attestazione stessa.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente , ovvero da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento del Premio va eseguito mediante accredito su conto corrente della Società, effettuato dalla Banca a seguito di autorizzazione del Contraente all'addebito sul suo conto corrente o rapporto continuativo aperto presso la Banca stessa.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce quietanza provvisoria per i fini di cui all'art.11 del Regolamento ISVAP n. 13. del 6/2/2008. Il pagamento del Premio è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi, e comporta il rilascio di certificato di assicurazione, contrassegno e Carta verde da parte della Società.

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'atto della stipulazione della Polizza. Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Società che devono indicare la data del pagamento, mediante accredito su conto corrente della Società effettuato con le modalità sopra descritte.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successivi, si applica il disposto dell'articolo 7 - Adeguamento del Premio. Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione entro 14 giorni dalla data di decorrenza della *Polizza* **dandone comunicazione alla Società con raccomandata A.R., con la quale deve restituire in originale la Polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.**

In questo caso la *Società* entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al *Contraente* l'intero *Premio* versato, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società a seguito della risoluzione del contratto rilascia l'appendice per diritto di recesso.

Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un *Sinistro* entro il predetto termine di 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

ARTICOLO 7 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La *Società*, in occasione delle scadenze annuali del contratto, **ha facoltà di modificare il *Premio* precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio* presso la *Società* e presso i Punti di vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. Qualora l'aumento tariffario, escluso quello connesso all'applicazione delle regole evolutive nelle varie formule tariffarie, sia superiore al tasso programmato di inflazione, il *Contraente* può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax inviati alla *Società* entro il giorno di scadenza del contratto stesso, come previsto dall'articolo 172, 1° comma del Codice. **In tal caso non trova applicazione il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.**

Qualora l'aumento tariffario, escluso quello connesso all'applicazione delle regole evolutive nelle varie formule tariffarie, sia inferiore al tasso programmato di inflazione, il *Contraente* può rifiutare il *Premio* proposto solamente inviando disdetta ai sensi dell'articolo 14 – *Rinnovo del contratto* almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto.

In ogni caso il pagamento da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto, che viene variato solo in tale elemento.

ARTICOLO 8 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura :

<u>1° periodo:</u>	inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina <i>sessanta giorni</i> prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
<u>periodi successivi:</u>	inizia <i>sessanta giorni</i> prima della decorrenza contrattuale e termina <i>sessanta giorni</i> prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO- CONGUAGLIO DEL PREMIO

L'alienante, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde in originale relativi al veicolo alienato**, può chiedere che la *Polizza* sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà in questo caso la *Società* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente **il cedente é tenuto a darne immediata comunicazione alla *Società*, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione, della *Carta Verde* e, ove occorra, del nuovo contrassegno.**

Il cedente resta tenuto al pagamento dei *Premi* successivi fino al momento di detta comunicazione.

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto non può essere sospeso e si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà quindi stipulare un nuovo contratto: la *Società* pertanto non rilascerà l' *Attestazione*.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione alla Società restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde.** La Società rimborsa al Contraente la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti** Per i contratti con frazionamento del *Premio* la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno la Società non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo dodici mesi (360 giorni) senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi (360 giorni) dalla data di risoluzione del contratto si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti alla Società il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde**

In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio* pagato e non goduto a decorrere dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il *Contraente* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è **tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde in originale (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso).**

La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal *Contraente*. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Decorsi dodici mesi (360 giorni) dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro 12 mesi (360 giorni) dalla data di estinzione del contratto si abbia il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva del veicolo, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, **il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

Riattivazione del contratto

All'atto della riattivazione del contratto, il *Premio* viene determinato dalla Società sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché, in quest'ultimo caso :

- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;

nonché

- il *Proprietario* assicurato (nel caso dei contratti di **Leasing**, il *Locatario*) sia lo stesso

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione pagata al momento della sospensione.

Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si riconosce, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l' eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

La *Società* tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei *Sinistri* eventualmente liquidati durante la sospensione.

Esclusioni

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno e per quelli ceduti all'acquirente del veicolo venduto.

Per i ciclomotori, i quadricicli e i motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, espropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.

All'atto della sospensione la *Società* rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal *Contraente*.

ARTICOLO 11 – CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE

L' Assicurato deve dare avviso del *Sinistro* entro tre giorni lavorativi da quello in cui esso si è verificato o ne è venuto a conoscenza, telefonando al Numero Verde indicato in polizza del *Call center* della *Società* che fornirà tutte le necessarie istruzioni.

La denuncia del *Sinistro* deve essere redatta sul modulo, fornito dalla *Società*, *Constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro*, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax.

È esclusa la presentazione in via telematica.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro* come sopra indicati può comportare per la *Società* gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia* del *Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La *Società* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L' Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la *Società* lo richieda espressamente.

ARTICOLO 14 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Salvo che sia diversamente convenuto, sia la *Società* che il *Contraente* possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il *Periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, **salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 5 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia e, relativamente al Premio, dall'articolo 7 - Adeguamento del Premio.**

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del *Contraente*, anche per il contratto sostituito.

ARTICOLO 15 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione telefonica al *Call Center della Società* (Numero verde indicato in polizza).

Il *Contraente* deve inoltre fornire alla *Società* prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità e restituire, se ancora in suo possesso, il *certificato di assicurazione*, il *contrassegno* e la *Carta Verde*.

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 10 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato La *Società* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la *Società* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

La *Società* procede inoltre al rimborso dell' eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo 360 giorni senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi (360 giorni) dalla data di risoluzione del contratto si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

ARTICOLO 16 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società* restituendo il *certificato di assicurazione*, il *contrassegno* e la *Carta verde* in originale.

Il *Contraente* deve inoltre consegnare alla *Società*:

- ❖ in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
- ❖ in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il contratto viene reso valido per altro veicolo appartenente al *Proprietario* del veicolo distrutto, demolito od esportato La *Società* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo e la *Società* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.**

Qualora certificato/contrassegno/*Carta verde* siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione).

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale, per ogni giorno di garanzia dalla data di comunicazione alla *Società* della sospensione.

La *Società* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo 360 giorni senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi (360 giorni) dalla data di risoluzione si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

ARTICOLO 17 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

La *Società* rilascia al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione della *Società*;
- il nome del *Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica*;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula Tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- il numero e gli importi delle franchigie formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte;
- la firma dell'*Assicuratore*.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* vengono indicati:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità.

È legittimato al ritiro dell'*Attestazione* oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di *Leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

L' *Attestazione* viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo la *Società* rilascia al *Contraente* l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

La *Società* non rilascia l' *Attestazione* nel caso di:

- ❖ **contratti sospesi, qualora il periodo di osservazione non risulti concluso**
- ❖ **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- ❖ **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;**
- ❖ **cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.**

Validità dell'*Attestazione*

Il periodo di validità dell'*Attestazione* è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. La validità dell'*Attestazione* è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In caso di *Polizza* sospesa la validità dell'*Attestazione* conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce **a condizione che il *Contraente* dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'Attestazione sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell'Attestazione stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima è stata rilasciata.

In ogni caso, qualora siano decorsi più di cinque anni, l'Attestazione non è più valida.

ARTICOLO 18 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, la Società vi provvede **previa restituzione in originale di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.**

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il **Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, la Società rilascia un duplicato o una copia **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Se la perdita della polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente **deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

ARTICOLO 19 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 20 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Negli altri casi è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto.

ARTICOLO 21 – RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA

Qualora il Contraente Assicurato abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del *Risarcimento del danno in forma specifica* per i Sinistri che rientrino nell'applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza.

Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il Contraente Assicurato - a giudizio della Società non sia neppure parzialmente responsabile in ordine alla causazione del danno; **inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Polizza sostituita solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle Norme Tariffarie.**

L'indennizzo corrisposto dalla Società non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

ARTICOLO 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

APPENDICI DI VINCOLO

CLAUSOLE

I) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"

CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in *Leasing* al *Contraente* sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, la *Società* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

In caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio, da effettuarsi alla scadenza del contratto, in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo; in tal caso pertanto, il contratto stesso si estingue alla sua naturale scadenza: non trova perciò applicazione il *Periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in *Leasing* al *Contraente* sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, la *Società* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonchè l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

La Società potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* ai sensi di *Polizza* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

In caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicato sul frontespizio di *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto la *Società* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, a:

- a) **non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) **non pagare, in caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato ai termini di *Polizza* senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.**

Si precisa che il *Premio* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio, da effettuarsi alla scadenza del contratto, in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo; in tal caso pertanto, il contratto stesso si estingue alla sua naturale scadenza: non trova perciò applicazione il *Periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto la *Società* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, a:

- a) **non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.
- d) **non pagare, in caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato ai termini di *Polizza* senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata,** contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

La *Società* potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* ai sensi di *Polizza* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

La seguente Condizione Aggiuntiva è valida soltanto se espressamente richiamata.

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria

Preso atto che il veicolo indicato in *Polizza* è dato in uso dall'Ente *Proprietario/Locatario* o dalla Società *Proprietaria/Locataria* (*Leasing*) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la *Società*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente *Proprietario/Locatario* o della sola Società *Proprietaria/Locataria*:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente *Proprietario/Locatario* o la Società *Proprietaria/Locataria* fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

H) BONUS/MALUS "VEICOLI LEGGERI" CICLOMOTORI QUADRICICLI E MOTOVEICOLI

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità* - e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

<i>Classi di merito</i>	<i>Coefficienti di determinazione del Premio</i>
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

CICLOMOTORI, QUADRICICLI E MOTOVEICOLI ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO L' ACQUISTO

Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a :

- ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l'acquisto o un passaggio di proprietà;
- motoveicoli/quadricicli assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione*, in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) – persona fisica – del veicolo o un suo *Famigliare Convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall'*Attestazione* rilasciata dalla *Società* e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Veicoli Leggeri*;
- della classe di merito di assegnazione risultante dalla tabella 2 qualora l'*Attestazione* sia stata rilasciata da un'altra *Impresa* o si riferisca a contratto in corso presso la *Società* con formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Veicoli Leggeri*.

Il Contraente è tenuto, alternativamente, a :

- consegnare copia, per i ciclomotori/quadricicli leggeri, del certificato di circolazione e dell'eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- consegnare copia, per i motoveicoli/quadricicli, della carta di circolazione e certificato di proprietà del veicolo ovvero dell'eventuale appendice di cessione del contratto precedente.

In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

2.2. IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO /MOTOVEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO /RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo che venga sostituito da un'altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale – a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà e della stessa tipologia- si procede come di seguito indicato purché l'Attestazione sia scaduta da meno di cinque anni:

Ciclomotore/quadriciclo /motoveicolo già assicurato presso Systema con formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli Leggeri

Qualora il precedente ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo fosse già assicurato presso la Società con formula tariffaria *Bonus/Malus Veicoli Leggeri* il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'Attestazione rilasciata per il veicolo precedente purché tale Attestazione sia in corso di validità e sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- **copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;**
- **copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;**
- **copia della carta di circolazione e certificato di proprietà per i motoveicoli.**

Ciclomotore/quadriciclo /motoveicolo già assicurato presso altra Impresa o presso la Società con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Veicoli Leggeri

Qualora il ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo sia stato acquistato in sostituzione di un altro veicolo già assicurato presso altra Impresa o con *Polizza Systema* in una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Veicoli Leggeri* la classe di merito di assegnazione viene determinata sulla base della tabella 2 facendo riferimento all'Attestazione in corso di validità del veicolo precedente, sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- **l'Attestazione del veicolo precedente in corso di validità;**
- **copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;**
- **copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **copia del precedente contratto assicurativo;**
- **copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;**
- **copia della carta di circolazione e certificato di proprietà per i motoveicoli.**

CICLOMOTORI, QUADRICICLI E MOTOVEICOLI GIÀ ASSICURATI

3.1 VEICOLI GIÀ ASSICURATI CON LA SOCIETÀ NELLA FORMULA BONUS/MALUS "VEICOLI LEGGERI"

Se il veicolo era precedentemente assicurato con la Società nella formula tariffaria Bonus/Malus "Veicoli Leggeri" la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall' Attestazione in corso di validità.

3.2 VEICOLI GIÀ ASSICURATI CON UN'ALTRA IMPRESA OPPURE CON LA SOCIETÀ IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS "VEICOLI LEGGERI"

Se il veicolo era precedentemente assicurato con un'altra Impresa oppure con la Società in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Veicoli Leggeri", il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'ultima Attestazione conseguita . Se la precedente Attestazione non riportava la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.

Il Contraente già assicurato presso altra Impresa è tenuto a consegnare alla Società la precedente Attestazione.

In caso di passaggio da una formula tariffaria con "Franchigia fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "Bonus/Malus", di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'Attestazione verranno cumulate –ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

4. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell' *Attestazione* che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, **purché ciò avvenga non oltre tre mesi (90 giorni) da quest'ultima data.**

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

5. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il *Contraente* non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

6. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO TEMPORANEO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

6.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA SYSTEMA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con la *Società*, il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria *Bonus/Malus Veicoli Leggeri*.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il ***Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

6.2. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa *Impresa*, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. **Il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, **salvo che il *Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un' *Impresa* alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, **il *Contraente* deve provare di aver fatto richiesta dell' *Attestazione* all'*Impresa* o al Commissario Liquidatore.**

In tal caso il *Contraente* deve dichiarare alla *Società*, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell' *Attestazione* ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

8. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI

In assenza dell'*Attestazione* il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'*Attestazione* se il veicolo era già assicurato con *Polizza* SYSTEMA nella formula tariffaria *Bonus/Malus Veicoli Leggeri*;
- alla classe di assegnazione CU se il veicolo era già assicurato con *Polizza* SYSTEMA con una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Veicoli Leggeri*; o con una diversa *Impresa*.

9. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 2 secondo che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri con Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri con Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del malus .

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni oppure qualora la Società non abbia provveduto ad apporre una riserva, il contratto, anche in presenza di *Denuncia di Sinistro* o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 2.

TABELLA 2 REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base a - numero di <i>Sinistri con Responsabilità principale</i> pagati e - numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%.				
	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

10. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 2 **offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi da essa liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente e potrà essere esercitata **entro i sei mesi (180 giorni) successivi alla scadenza contrattuale.**

11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso.

12. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo, quadriciclo leggero o motoveicolo - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, **sempreché il Proprietario del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

L'*Attestazione* relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 **se il precedente contratto è stato stipulato presso altra Impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con la Società.**

13. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del contratto consegna un'*Attestazione* in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

14. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.**

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società.**

Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, la *Società* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso la *Società* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la *Società* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.